

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1490-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE PELIZZO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1971

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1971

Norme per il conferimento della carica di vice comandante
generale dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — In atto la carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri viene attribuita *di diritto* al più anziano dei generali di divisione, in virtù dell'articolo 31 del regolamento organico per l'Arma, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, numero 1169, come modificato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2145, allegato 1.

Il generale di divisione nominato vice comandante generale ha titolo a permanere nella carica fino alla cessazione dal servizio permanente effettivo (per limite di età od anche per il passaggio nella posizione di « a disposizione », come da sentenza del Consiglio di Stato n. 414, del 26 giugno 1968).

Conseguenze negative:

a) la successione nella carica è condizionata da vicende « anagrafiche » che prescindono da una valutazione formale di merito, ritenuta invece necessaria ove si consideri la particolare funzione vicaria che il vice comandante generale può essere chiamato ad assolvere (articolo 31 del regolamento organico citato: « sostituisce il Comandante generale durante le assenze di questi »);

b) la mancanza di una limitazione temporale di durata nella carica consente permanenze pluriennali, che possono impedire ad altri benemeriti ufficiali generali di pervenire alla carica più elevata per i gradi dell'Arma e di ottenere quei meritori riconoscimenti di fine carriera che costituiscono giusta ricompensa ad una vita condotta attraverso selezioni e sacrifici non comuni ad altre Armi dell'Esercito.

Tra l'altro, la legge 3 dicembre 1962, numero 1699, prevede il conferimento all'atto della cessazione dal servizio, per quei generali che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale, del rango di generale di Corpo d'armata, con le conseguenti prerogative.

Il Senato, nella seduta del 19 febbraio scorso, ha approvato il disegno di legge numero 1404, riguardante il conferimento del grado di generale di Corpo d'armata all'atto

del congedamento per età, ed ai soli fini pensionistici, per gli stessi generali di divisione che abbiano ricoperto detta carica. In atto il disegno di legge è dinanzi alla Camera dei deputati.

Correttivi previsti dal disegno di legge numero 1490:

a) nomina, su proposta del Comandante generale, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno.

Si intende in tal modo stabilire un atto formale che escluda ogni automatismo e sia adeguato alla elevatezza ed al prestigio della carica e, nel contempo, circonda la designazione dell'ufficiale generale da idonee garanzie;

b) permanenza nella carica: un anno (rinnovabile per una sola volta). Ciò al fine di consentire la maggiore rotazione possibile tra tutti i generali di divisione che possono legittimamente aspirare a tale riconoscimento.

Nel caso di particolari meriti vi è anche la possibilità della proroga di un anno.

Il limite di un anno non esclude, peraltro, dalla possibilità della nomina quei generali di divisione che possano essere colpiti dal limite di età antecedentemente alla scadenza dell'anno;

c) condizioni per la nomina: avere almeno due anni di anzianità di grado ed aver retto almeno per un anno il comando di divisione.

Tale qualificazione è connessa alla necessità di limitare la scelta tra i generali di divisione di maggiore esperienza e di più lunga anzianità di servizio, anche per l'apporto di collaborazione da dare al Comandante generale;

d) esclusione dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477: cioè della necessità, per il Ministro della difesa, di consultare il Capo di Stato maggiore della difesa come, invece, avviene per la destinazione ai vari incarichi degli ufficiali generali non inferiori a generale di divisione delle altre Forze armate.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È in sostanza un riconoscimento dell'autonoma competenza del Ministro della difesa (e del Comandante generale dell'Arma) nel designare il vice comandante generale;

e) previsione della continuità della permanenza nella carica, fino al raggiungimento del limite di un anno, del vice comandante in carica al momento della entrata in vigore della legge.

Il provvedimento, sul quale si sono a suo tempo espressi in senso favorevole il Ministro della difesa e gli Stati maggiori, è molto atteso negli ambienti dell'Arma dei carabinieri per gli scopi altamente ed unicamente morali che si propone, a vantaggio delle stesse esigenze d'istituto.

Durante la discussione del provvedimento dinanzi la Commissione era stata proposta

dal relatore la soppressione del concerto del Ministro dell'interno, previsto nell'articolo 1 del disegno di legge, in considerazione che — secondo la legge vigente — i generali di divisione dei carabinieri dipendono direttamente ed esclusivamente dal Comandante generale.

È apparso poi opportuno, in luogo del « concerto », introdurre un emendamento che reca « sentito » il Ministro dell'interno, emendamento formulato dal rappresentante del Governo, al quale ha aderito la maggioranza della Commissione.

Il relatore, a conclusione, propone l'accoglimento del presente disegno di legge.

PELIZZO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno il comando di una divisione carabinieri.

Il vice comandante generale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, su proposta del comandante generale dell'Arma.

Non si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, quando questi lo ritenga, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il vice comandante generale permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge. Egli può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato.

Art. 2.

Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale alla data di entrata in vigore della presente legge vi permane per il periodo di un anno a far tempo dalla sua nomina alla carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Il vice comandante generale è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'interno, su proposta del comandante generale dell'Arma.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.